

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ex art. 22 comma 1 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18

Il giorno 30 del mese di Marzo dell'anno 2020 in video-tele-conferenza si sono riuniti:

la Capri srl, P. IVA/C.F. 05647000636, matricola INPS n 5115091176, di seguito "Società", con sede legale in Napoli (Na), alla via F. Caracciolo n. 15, rappresentata dal cdl Antonio Molinati, per delega dell'amministratore unico sig. Nunzio Colella,

Filcams CGIL, Segreteria Nazionale, in persona del funzionario Danilo Lelli
Fisascat CISL, Segreteria Nazionale, in persona del funzionario Salvo Carofratello
Uiltucs, Segreteria Nazionale, in persona del Segretario Stefano Franzoni
- definite "OO.SS.";

- tutte congiuntamente definite "Parti";

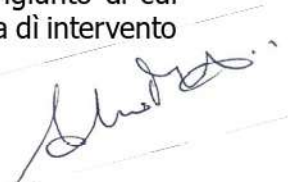
per la consultazione sindacale e l'esame congiunto a seguito della comunicazione della Società formulata ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.

PREMESSO CHE

- 1) la Società applica il CCNL per i Dipendenti del settore Commercio Confcommercio e conta n. 1099 dipendenti occupati sul territorio nazionale alla data dell'11.03.2020 ed in forza alla data del 23.02.2020;
- 2) che la Società appartiene ad un settore rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I art. 20 del D.Lgs. 148/2015, vista la sua natura di impresa commerciale con un media di dipendenti nel semestre precedente superiore alle 50 unità, e, pertanto, ad essa trova applicazione l'art. 22 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18;
- 3) il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione con la quale la Società ha informato le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare la Cassa Integrazione Guadagni, in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, a causa della crisi aziendale per causale "COVID-19 nazionale";
- 4) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha portato alla chiusura, per effetto del DPCM 11.03.2020, della totalità dei punti vendita a marchio Alcott e Gutteridge, presenti su tutto il territorio nazionale, con conseguenziale sospensione di tutte le attività propedeutiche e/o collaterali alla stessa, svolte negli uffici amministrativi e magazzini;
- 5) Quanto indicato al precedente capo 4 ha avuto come conseguenza la sospensione dell'attività imprenditoriale e la necessità indifferibile della sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo di nove settimane, con decorrenza dall'11 Marzo 2020, nelle unità produttive indicate nell'Allegato 1 ;
- 6) la Società, nelle more della disciplina specifica per le aziende multiterritoriali, aveva già rimesso le note informative alle segreterie regionali delle OO.SS.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, nel darsi atto che la sospensione dell'attività lavorativa non è imputabile alla Società né ai lavoratori, convengono nella necessità di ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- b) La Società potrà presentare domanda di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga, secondo le formalità prescritte, per la totalità del personale.
- c) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento

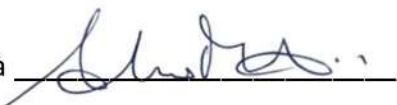


di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 11 Marzo 2020 e per una durata massima di 9 settimane per il personale operante presso le unità produttive indicato negli Allegati 1 e 2 e per un numero complessivo massimo di ore indicato all'Allegato 2.

- d) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, anche attraverso modalità di lavoro agile (c.d. smart working), interessati alla successiva domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, nel pieno rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, anche e soprattutto per quanto previsto dalle norme vigenti in materia di contrasto al "COVID-19".
- e) Il trattamento di integrazione salariale sarà corrisposto ai lavoratori interessati con pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, così come previsto dall'art. 22 comma 6 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- f) In caso di una o più proroghe della Cassa Integrazione Guadagni in deroga con la causale "COVID-19", il presente accordo si intenderà valido ed efficace per l'intero periodo della/e proroga/e stessa/e, senza necessità di ulteriore esame.
- g) Le parti per monitorare l'applicazione del presente accordo, convengono di incontrarsi, su richiesta delle parti, anche a livello territoriale, sempre in modalità telematica.
- h) L'azienda, su richiesta delle organizzazioni sindacali, si rende disponibile a valutare, con la ripresa a pieno regime delle attività e senza alcun impegno, la possibilità di rendere "sterili" l'incidenza negativa dei ratei di mensilità aggiuntive e trattamento di fine rapporto, per il periodo di CIGD (9 settimane) oggetto di domanda. Il punto in argomento sarà trattato in occasione di apposito incontro tra le parti.
- i) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, siano fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Letto, confermato e sottoscritto.

la Società



FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTuCS

